

Protocollo E1.2019.0357019 del 29/07/2019

Alle Università, Istituzioni dell'AFAM e
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

LORO SEDI

Oggetto : Indicazioni e chiarimenti in merito agli studenti con disabilità e alla normativa concernente la tassa regionale per il diritto allo studio.

In sintesi

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla normativa sul pagamento da parte degli studenti con disabilità della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Sulla base del quadro normativo vigente ed in particolare dei principi del D. Lgs. 68/2012, si ritiene sostenibile - pur in mancanza di una specifica norma regionale - l'interpretazione in base alla quale **gli Atenei, le AFAM e le SSML debbano applicare agli studenti con disabilità pari o superiore al 66% un trattamento analogo a quello previsto dall' art. 9, comma 2 del succitato D. Lgs. 68/2012 in materia di tasse e contributi universitari, con il conseguente esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.**

Con la L. Cost. n. 3/2001 -di riforma del Titolo V, parte II della Costituzione- il quadro delle competenze tra Stato e Regioni in merito alla realizzazione degli interventi per il diritto allo studio universitario è profondamente mutato, con l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva in materia di diritto allo studio universitario e delle relative provvidenze , salvo che per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m).

In tale ambito si collocano la legge delega n. 240/2010 ed il relativo decreto legislativo n. 68/2012 (art. 3, comma 2) che costituiscono normativa di principio delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario, richiamando la competenza esclusiva regionale in materia di diritto allo studio universitario e ribadendo nel contempo la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantire uniformità ed esigibilità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO GIRONI Tel. 02/6765.5736

Anche l'introito del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio -dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione presso le istituzioni universitarie ed interamente finalizzata alla concessione delle borse di studio- è demandato alla normativa regionale (art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 68/2012, di modifica dell'art. 3 commi 19-23 della L. 549/1995), nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa nazionale.

Va ricordato anche che l'articolo 9, comma 2 del citato D. Lgs. 68/2012 prevede, tra l'altro, un esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari (ora contributo onnicomprensivo) per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, o con un'invaldità pari o superiore al 66%. La fattispecie in esame afferisce ad un esonero totale ex lege, diversamente dalla previsione normativa contenuta nell'art. 9, comma 7, lett. a) del medesimo decreto legislativo, per il quale è prevista la mera facoltà per le Università e le Istituzioni statali di applicare un regime di esonero totale o parziale- nei limiti delle disponibilità di bilancio delle Università stesse- a favore degli studenti con disabilità inferiore al 66%.

Sulla base del quadro normativo sopra delineato ed in particolare dei principi direttivi contenuti nel D. Lgs. 68/2012, si ritiene sostenibile -con riferimento alla tassa regionale per il diritto allo studio- l'interpretazione in base alla quale **agli studenti con disabilità pari o superiore al 66% è applicabile un trattamento analogo a quello previsto dal citato art. 9, comma 2 del D. Lgs. 68/2012 in materia di tasse e contributi universitari, con il conseguente esonero totale dal relativo pagamento.**

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa nella legislazione regionale in materia (l.r. 10/2003) - tale tesi interpretativa è ben fondata per la natura del citato articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 68/2012, da intendersi non già come mera *lex specialis*, bensì come norma che configura a favore degli studenti con disabilità un vero e proprio LEP per la sua capacità di garantire l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantita dagli artt. 3, 34 e 38 Cost. e dalla sua capacità di eliminare concretamente gli ostacoli che limitano il loro accesso e il conseguimento dei più alti gradi dell'istruzione.

Si confida nella collaborazione delle istituzioni universitarie lombarde nell'applicazione delle indicazioni operative citate sopra per le iscrizioni relative all'anno accademico 2019/2020 e nel garantire la più ampia diffusione tra gli studenti.

La presente nota è contestualmente pubblicata sul sito web istituzionale di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

BRUNELLA REVERBERI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO GIRONI Tel. 02/6765.5736